Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 agosto 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 766.

Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

TITOLO PRIMO

Disposizioni concernenti le Università e gli Istituti di istruzione superiore

Art. 1.

Tutti i provvedimenti concernenti la carriera, il trattamento economico, i congedi straordinari, le aspettative, i riconoscimenti di servizio ai fini economici e di carriera, i trasferimenti, la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, le cessazioni e le riammissioni in servizio e la liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, relativi agli assistenti ed ai lettori ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli Istituti di istruzione superiore.

Restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

a) il conferimento della nomina in ruolo;

b) i procedimenti disciplinari;

c) la cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quando l'assistente abbia prodotto ricorso al Ministero della pubblica istruzione;

d) l'accettazione delle dimissioni;

e) i congedi per incarico di insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 9 del precitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

f) il riconoscimento e il riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e la liquidazione definitiva del trattamento medesimo.

Art. 2.

Tutti i provvedimenti indicati nel comma primo del precedente articolo, nonchè quelli inerenti alle sanzioni disciplinari attualmente riservati al Ministero della pubblica istruzione, relativi al personale tecnico e subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli Istituti di istruzione superiore.

Restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

a) i trasferimenti da una ad altra Università o Istituto di istruzione superiore, quando siano determinati da ragioni di servizio;

b) i provvedimenti indicati nel comma secondo del precedente art. 1 alle lettere *a)*, *d)*, *f)*.

Art. 3.

Nella materia devoluta, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, ai rettori ed ai direttori degli Istituti di istruzione superiore le attribuzioni che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli assistenti e dei lettori ordinari e del personale tecnico e subalterno sono demandate al Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore.

Nulla è innovato per quanto attiene ai provvedimenti concernenti gli organici e per quanto si riferisce al bando dei concorsi ed all'approvazione degli atti relativi.

Art. 4.

Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore relative a discarichi inventariali non sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, allorquando il discarico concerne cose mobili di valore non superiore a lire 500.000.

TITOLO SECONDO

Disposizioni concernenti gli Istituti e le Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.

Art. 5.

Sono devoluti alla competenza del Provveditore agli studi, per il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, i provvedimenti concernenti:

a) aumenti periodici di stipendio, compresi quelli anticipati per nascita di figli, e passaggi di grado, per anzianità, dei professori ordinari;

b) attribuzione delle quote complementari di carovita;

c) collocamento in aspettativa;

d) riconoscimento dei servizi ai fini economici e di carriera;

e) liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

f) collocamento a riposo per limiti di età;

g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza.

I provvedimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del presente articolo sono definitivi.

Art. 6.

Sono devoluti alla competenza del Provveditore agli studi:

a) la nomina dei capi di istituti incaricati;

b) l'esonero dall'obbligo dell'insegnamento dei capi di Istituti di istruzione media tecnica e la riduzione dell'orario di insegnamento dei direttori delle Scuole secondarie di avviamento professionale;

c) la concessione di congedi straordinari al personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria, compresi i congedi per gravidanza e puerperio;

d) la decisione, in via definitiva, dei ricorsi proposti dai professori avverso i provvedimenti di cui ai primi due commi dell'art. 43 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

e) la nomina del personale incaricato e supplente degli Educandati femminili con le modalità di cui all'art. 24 del regio decreto 22 dicembre 1929, n. 2392.

Art. 7.

L'art. 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1845, convertito in legge con la legge 16 marzo 1936, n. 489. è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere *c)* e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i capi di Istituto danno immediata notizia al Provveditore agli studi.

Contro tali punizioni è ammesso ricorso da parte degli interessati al Provveditore agli studi, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione.

Le decisioni del Provveditore agli studi sono definitive, fatta eccezione, per quelle concernenti le punizioni di cui alle lettere *g)*, *h)* e *i)* del citato art. 19, avverso le quali è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della decisione del Provveditore.

In ogni caso, il Ministro può sostituirsi alle autorità scolastiche nella determinazione e nell'applicazione delle punizioni disciplinari di cui al comma precedente.

Dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *h)* e *i)* del presente art. 19 deve essere data notizia nell'albo dell'Istituto e nel Bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il termine per ricorrere o intervenuti la decisione del ricorso o il provvedimento sostitutivo del Ministro, essi siano divenuti definitivi ».

TITOLO TERZO

Disposizioni varie e finali

Art. 8.

Agli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, dotati di personalità giuridica, alle opere universitarie, alle fondazioni e ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione ovvero di assistenza scolastica, l'autorizzazione per l'acquisto dei beni immobili, per l'accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del prefetto della Provincia nella quale ha sede l'ente, su proposta del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore, ovvero del Provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi L. 25.000.000 e per l'accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma.

I regolamenti per l'erogazione di premi o borse di studio istituiti per effetto di donazioni, eredità o legati in favore di Università o di Istituti di istruzione universitaria o di Opere universitarie sono emanati dal rettore della Università o direttore dell'Istituto di istruzione superiore.

I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri Istituti ed enti sono approvati dal Provveditore agli studi.

Art. 9.

Fino a quando non sarà provveduto nel quadro della legge 27 dicembre 1954, n. 1181, alla revisione dei ruoli organici dei Provveditorati agli studi e delle segreterie universitarie, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio è data facoltà di applicare o comandare, presso detti uffici, personale degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 10.

Le variazioni e le erogazioni degli assegni agli assistenti ed ai lettori ordinari, al personale tecnico e subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ed al personale direttivo ed insegnante di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, conseguenti da provvedimenti emessi dai rettori delle Università, dai direttori degli Istituti di istruzione superiore e dai Provveditori agli studi, nell'esercizio delle attribuzioni conferite con il presente decreto, sono dagli stessi disposte mediante ruoli di spesa fissa, oppure mediante ordinativi da trarre sui fondi all'uopo accreditati, a seconda che trattisi di assegni pagabili con l'uno o con l'altro sistema.

Gli aumenti periodici sono resi esecutivi mediante comunicazione diretta all'Ufficio provinciale del tesoro competente.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli assegni del personale degli Istituti di istruzione tecnica dotati di autonomia amministrativa.

Art. 11.

I provvedimenti concernenti la carriera e il trattamento economico degli assistenti e dei lettori ordinari, del personale tecnico e subalterno delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale direttivo ed insegnante di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria emessi, nell'esercizio delle attribuzioni conferite col presente decreto, dai rettori delle Università, dai direttori degli Istituti di istruzione superiore e dai Provveditori agli studi, nonchè i titoli di spesa emessi dagli stessi per il pagamento degli assegni dovuti al personale predetto sono sottoposti a controllo preventivo.

A tale effetto, e fino a quando agli uffici ed organi decentrati di controllo non sarà data una diversa sistemazione nel quadro del decentramento burocratico, i provvedimenti e i titoli di spesa anzidetti saranno comunicati, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37 (ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164), agli uffici speciali di ragioneria, nonchè alla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, alle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige ed agli uffici della Corte stessa che provvedono al controllo degli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Agli stessi uffici ed organi saranno trasmessi, per i prescritti controlli di rispettiva competenza, i rendiconti dei fondi accreditati per le spese di cui ai commi che precedono.

Ai predetti uffici della Corte dei conti saranno altresì direttamente trasmessi, per il prescritto controllo, dai presidenti dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, i rendiconti consuntivi e i conti delle gestioni speciali, di cui agli articoli 59 e 273 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive estensioni.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5 avranno applicazione dal 1° luglio 1956.

Limitatamente al personale direttivo ed insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, che sia assunto nei ruoli con l'inizio dell'anno scolastico 1955-56, le disposizioni dell'art. 5 avranno applicazione dal 1° ottobre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 102. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Montepaone, San Sostene, Satriano e Soverato, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soverato, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Montepaone, San Sostene, Satriano e Soverato, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soverato, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Montepaone, San Sostene, Satriano e Soverato, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soverato, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 239. — BENNATI

(4452)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1955.

Approvazione dell'elenco dei Comuni colpiti dal terremoto del marzo 1952, in provincia di Catania, per i quali sono applicabili le disposizioni della legge 10 marzo 1955, n. 101.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 101, riguardante l'autorizzazione della spesa complessiva di L. 1.000.000.000 per i danni causati dal terremoto del marzo 1952 nella provincia di Catania;

Ritenuto che, in base all'art. 1, primo comma, della citata legge, è necessario determinare, ora, i Comuni danneggiati dal terremoto in parola nella Provincia predetta;

Visto il risultato degli accertamenti eseguiti dai competenti organi tecnici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il sottoindicato elenco dei Comuni colpiti dal terremoto del marzo 1952, nella provincia di Catania:

a) Santa Venerina, per l'intero territorio;

b) Zafferana Etnea, limitatamente al centro capoluogo ed alle frazioni di Ballo, Sarro, Civita, Pisano, Pisanello e alla zona limitrofa al comune di Santa Venerina;

c) Acireale, limitatamente alle frazioni di Santa Maria Ammalati, Guardia Mangano, Grotte e alla zona limitrofa al comune di Santa Venerina;

d) Giarre, limitatamente alle frazioni di San Leonardello, Codavolpe, Macchia, Fondo Macchia, Baglio, Ponte Guglia, Mascarello e alle zone limitrofe ai comuni di Santa Venerina e Zafferana Etnea.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1955
Registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 267. — DEL GOBBO

(4468)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1955.

Regime daziario dal 1° agosto 1955 per gli acciai speciali importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Visto il testo revisionato, in data 14 luglio 1954, della suddetta nomenclatura doganale comune e le successive modificazioni apportate alla stessa;

Vista la decisione, in data 24 giugno 1954, del Consiglio dei Ministri della predetta Comunità, che fissa al 1° agosto 1954 l'istituzione del mercato comune di tutti gli acciai speciali previsti dall'allegato 3° del Trattato della Comunità;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1953; 29 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954; 11 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954, e 16 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1955;

Vista la decisione, in data 23 luglio 1954, dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che autorizza il Governo italiano ad applicare, dalla data di apertura del mercato comune per gli acciai speciali, determinate riduzioni ai dazi doganali degli stessi acciai speciali importati dai Paesi membri della Comunità stabilendone anche le definizioni, e ad applicare le progressive riduzioni in modo da non sorpassare i limiti massimi previsti dal paragrafo 30, primo comma, della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, per i periodi di tempo nel suddetto paragrafo specificati;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1955, i dazi sui prodotti siderurgici qui di seguito elencati, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applicano nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Numero della nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate ai numeri dal 73.06 al 73.14 inclusi:	
	A. Acciai fini al carbonio:	
	I) Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b) altri:	
	1) lingotti	11,25
	2) blumi, billette, bramme e bidoni	11,25
	III) Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:	
	a) sbozzi in rotoli per lamiere	11,25
	b) larghi piatti	17,25
	IV) Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione di mine) e profilati:	
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	1) vergella o bordione	16,50
	2) barre piene	16,50
	3) barre forate per la perforazione di mine	16,50
	4) profilati	16,50
	V) Nastri:	
	a) semplicemente laminati a caldo, anche decapati	16,50
	VI) Lamiere:	
	a) semplicemente laminate a caldo, non decapate	17,25
	b) semplicemente laminate a caldo e decapate	17,25
	c) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	2) inferiore a mm. 3	17,25

Numero della nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
	B. Acciai legati:	
	I) Lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni:	
	b) altri:	
	1) Lingotti:	
	aa) di acciai da costruzione:	
	11) automatici (de décolletage) e per molle	11,25
	2) blumi, billette, bramme e bidoni:	
	aa) di acciai da costruzione:	
	11) automatici (de décolletage) e per molle	11,25
	III) Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:	
	a) Sbozzi in rotoli per lamiere:	
	1) di acciai da costruzione:	
	aa) automatici (de décolletage) e per molle	11,25
	b) Larghi piatti:	
	1) di acciai da costruzione:	
	aa) automatici (de décolletage) e per molle	17,25
	IV) Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione di mine) e profilati:	
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	1) vergella o bordione:	
	aa) di acciai da costruzione:	
	11) automatici (de décolletage) e per molle	16,50
	2) barre piene:	
	aa) di acciai da costruzione:	
	11) automatici (de décolletage) e per molle	16,50
	3) barre forate per la perforazione di mine:	
	aa) di acciai da costruzione:	
	11) automatici (de décolletage) e per molle	16,50
	4) profilati:	
	aa) di acciai da costruzione:	
	11) automatici (de décolletage) e per molle	16,50
	V) Nastri:	
	a) semplicemente laminati a caldo, anche decapati:	
	1) di acciai da costruzione:	
	aa) automatici (de décolletage) e per molle	16,50
	VI) Lamiere:	
	a) Lamiere dette «magnetiche»:	
	1) aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watts non superiore a 0,75 watt . .	17,25
	2) altre	17,25
	b) Altre lamiere:	
	1) semplicemente laminate a caldo, non decapate:	
	aa) di acciai da costruzione:	
	11) automatici (de décolletage) e per molle	17,25
	2) semplicemente laminate a caldo e decapate:	
	aa) di acciai da costruzione:	
	11) automatici (de décolletage) e per molle	17,25
	3) semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	bb) inferiore a mm. 3:	
	11) di acciai da costruzione:	
	111) automatici (de décolletage) e per molle . . .	17,25

Art. 2.

Le voci della nomenclatura comune sotto indicate sono modificate come segue:

73.10-*D*-1-*a*; 73.11-*A*-IV-1-*a*: laminati o estrusi a caldo.

73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:

A. semplicemente laminati a caldo, anche decapati

B. semplicemente laminati a freddo, anche decapati

73.13-*A*-*I*: aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in Watts non superiore a 0,75 Watt.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1955

Il Ministro per le finanze: ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri: MARTINO

Il Ministro per l'industria e per il commercio: CORTESE

Il Ministro per il commercio con l'estero: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1955
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 234. — SERRAVEZZA

(4462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 508 del 4 agosto 1955. Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 508 del 4 agosto 1955, ha fissato come all'unito elenco (XXXI) i prezzi di vendita al pubblico per un gruppo di specialità medicinali (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore).

SPECIALITÀ MEDICINALI (XXXI Elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 484 del 26 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1955.

E' fatto obbligo d'indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Penicillina G potassica o sodica	Antibiotici Lepetit S. p. A., Roma	200.000 U.O. 500.000 U.O. 1.000.000 U.O.	100 235 400
Tempocillina Lepetit	Antibiotici Lepetit S. p. A., Roma	400.000 U.O. 500.000 U.O. 1.000.000 U.O.	360 410 700
Anastrepto cillina Lepetit	Antibiotici Lepetit S. p. A., Roma	200.000 U.O. penicillina G potassica + 300.000 U.O. penicillina G procaina + gr. 0,25 diidrostreptomicina + gr. 0,25 streptomicina	510
Streptomicina Lepetit	Antibiotici Lepetit S. p. A., Roma	gr. 1	240
Diidrostreptomicina Lepetit	Antibiotici Lepetit S. p. A., Roma	gr. 1	240
Streptomicina Lepetit	Antibiotici Lepetit S. p. A., Roma	gr. 5	1.050
Diidrostreptomicina Lepetit	Antibiotici Lepetit S. p. A., Roma	gr. 5	1.050
Anastrepto Lepetit	Antibiotici Lepetit S. p. A., Roma	gr. 1 (gr. 0,50 streptomicina + gr. 0,50 diidrostreptomicina)	270
Penicillina	Squibb S. p. A., Roma	200.000 U. 500.000 U. 1.000.000 U.	100 235 400
Crysticillin 400	Squibb S. p. A., Roma	300.000 U. penicillina G procaina + 100.000 U. penicillina G potassica cristallizzata	360
Crysticillin 500	Squibb S. p. A., Roma	300.000 U. penicillina G procaina + 200.000 U. penicillina G potassica cristallizzata	410
Crysticillin 1000	Squibb S. p. A., Roma	800.000 U. penicillina G procaina + 200.000 U. penicillina G potassica cristallizzata	700
Dicrysticin 400	Squibb S. p. A., Roma	300.000 U. penicillina G procaina + 100.000 U. penicillina G potassica cristallizzata + gr. 0,50 diidrostreptomicina solfato	460
Dicrysticin 500	Squibb S. p. A., Roma	300.000 U. penicillina G procaina + 200.000 U. pen. G potassica cristallizzata + gr. 0,5 diidrostreptomicina solfato	510
Diidrostreptomicina solfato	Squibb S. p. A., Roma	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Ambistryn	Squibb S. p. A., Roma	gr. 0,5 diidrostreptomicina solfato + gr. 0,5 streptomicina solfato	270
Penicillina G sodica	Leo - Industrie Chimiche Farmaceutiche, Roma	200.000 U.I. 500.000 U.I. 1.000.000 U.I.	100 235 400
P. 96 P.A.M.	Leo Industrie Chimiche Farmaceutiche, Roma	600.000 U.I. 3.000.000 U.I.	500 1.950

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Dipenicillina	Leo Industrie Chimiche Farmaceutiche, Roma	100.000 U.I. penicillina G sodica + 300.000 U.I. penicillina G procaina	360
		200.000 U.I. penicillina G sodica + 300.000 U.I. penicillina G procaina	410
		400.000 U.I. penicillina G sodica + 600.000 U.I. penicillina G procaina	700
		500.000 U.I. penicillina G sodica + 1.500.000 U.I. penicillina G procaina	1.470
Pluricillina	Leo Industrie Chimiche Farmaceutiche, Roma	100.000 U.I. penicillina G sodica + 300.000 U.I. penicillina G procaina + gr. 0,25 diidrostreptomicina	415
Pluricillina R	Leo Industrie Chimiche Farmaceutiche, Roma	200.000 U.I. penicillina G sodica + 300.000 U.I. penicillina G procaina + gr. 0,50 diidrostreptomicina	510
Diidrostreptomicina solfato	Leo Industrie Chimiche Farmaceutiche, Roma	gr. 1	240
		gr. 5	1.050
Penicillina G sodica cristallizzata Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	200.000 U.I.	100
		500.000 U.I.	235
		1.000.000 U.I.	400
Specillina G S.P.E.C.I.A.	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	200.000 U.I.	100
		500.000 U.I.	235
		1.000.000 U.I.	400
Penicillina G sodica cristallizzata Merck	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	100.000 U.I.	80
		200.000 U.I.	100
		500.000 U.I.	235
		1.000.000 U.I.	400
Penicillina G procaina cristallizzata Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	3.000.000 U.I.	1.950
Penicillina G procaina Farmitalia in olio sesamo	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	3.000.000 U.I.	1.950
Penicillina G procaina Merck in olio sesamo e monosterato di alluminio	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	3.000.000 U.I.	1.950
Bipenicillina Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	110.000 U.I. penicillina G sodica + 300.000 U.I. penicillina G procaina	360
		200.000 U.I. penicillina G sodica + 300.000 U.I. penicillina G procaina	410
		200.000 U.I. penicillina G sodica + 800.000 U.I. penicillina G procaina	700
		1.000.000 U.I. penicillina G sodica + 3.000.000 U.I. penicillina G procaina	2.500
S[illegible]rocillina 4 S.P.E.C.I.A.	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	300.000 U.I. penicillina G procaina + 100.000 U.I. penicillina G sodica	360
Penicillina Produral Merck	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	3.000.000 U.I. penicillina G procaina + 1.000.000 U.I. penicillina G potassica	2.500
		1.500.000 U.I. penicillina G procaina + 500.000 U.I. penicillina G potassica	1.325
		300.000 U.I. penicillina G procaina + 100.000 U.I. penicillina G potassica	360
Trimicina Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	200.000 U.I. penicillina G sodica + 300.000 U.I. penicillina G procaina + gr. 0,50 diidrostreptomicina solfato	510
Trimicina pediatrica Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	500.000 U.I. penicillina G sodica + gr. 0,25 diidrostreptomicina solfato	460
Trimicina rinforzata Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	200.000 U.I. penicillina G sodica + 300.000 U.I. G procaina + gr. 1 diidrostreptomicina solfato	600
Penstrep 4:1 Merck	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	300.000 U.I. penicillina G procaina + 100.000 U.I. penicillina G potassica + gr. 1 diidrostreptomicina	550
		1.500.000 U.I. penicillina G procaina + 500.000 U.I. penicillina G potassica + gr. 5 diidrostreptomicina	2.750
Penstrep 4:½ Merck	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	300.000 U.I. penicillina G procaina + 100.000 U.I. penicillina G potassica + gr. 0,50 diidrostreptomicina	460
		1.500.000 U. penicillina G procaina + 500.000 U.I. penicillina G potassica + gr. 2,50 diidrostreptomicina	1.950

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Streptomicina solfato Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Streptomicina solfato Merck	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Streptomicina solfato Rhone Poulenc S.P.E.C.I.A.	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1	240
Streptomicina complesso clorocalcico Rhone Poulenc S.P.E.C.I.A.	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Streptomicina complesso clorocalcico Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Streptomicina complesso clorocalcico Merck	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Diidrostreptomicina solfato Merck	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Diidrostreptomicina solfato Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Diidrostreptomicina solfato Rhone Poulenc S.P.E.C.I.A.	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 1 gr. 5	240 1.050
Atostrept Farmitalia	Farmitalia S. A. Farmaceutici Italia, Milano	gr. 0,50 streptomicina solfato + gr. 0,50 diidrostreptomicina solfato	270
Heparina Choay	Soc. It. Medicinali, Milano	flacone × 5 cc. flacone × 5 cc. ritardo	2.800 3.600
Calciosan	Ist. Farmo-Biologico Aurelio, Roma	flacone × 200 gr. fiale 10 × 2 cc. fiale 10 × 5 cc. fiale 6 × 10 cc.	300 300 450 400
Cerotto Mazza	A. Mazza di P Pasotti, Milano	—	170
Creosan	Ist. Farmo-Biologico Aurelio, Roma	flacone × 200 gr.	375
Ferrosan	Ist. Farmo-Biologico Aurelio, Roma	flacone × 200 gr. fiale 10 × 2 cc.	330 330
Pillole Aicardi	Aicardi, Bologna	pillole 36 pillole 10 pillole 4	180 70 30
Tonergil con e senza stricnina	C Erba, Milano	flacone × 360 gr.	540
Tonovital B/12	Farmochimica Emiliana, Bologna	flacone × 175 gr.	600
Xanton	S.I.C.F Raineri, Cuneo	gocce × 20 gr.	335

Tutti i prezzi inclusi nel presente provvedimento avranno applicazione con decorrenza dal 1° settembre 1955.

ERRATA-CORRIGE

Provvedimento n. 469 (XXVIII elenco) del 27 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1955, a pag. 528, invece di *Silo* — Marchetti, Bologna — cioccolatini 2 — 44, leggasi: *Lilo* — Marchetti, Bologna — cioccolatini 2 — 44.

(4280)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 4 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Franco Dompè, Console onorario di San Marino a Milano.

(4404)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1955, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal prof. Guida Guido avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, di cui alla nota in data 17 novembre 1952, n. 5767 di protocollo Direzione generale antichità e belle arti, Divisione IV.

(4476)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Il sole nascente » con sede in Cariati Marina, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 agosto 1955, la Società cooperativa « Il sole nascente », con sede in Cariati Marina, costituita con atto 25 luglio 1949 del notaio Domenico Parisi, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, e l'avv. Luigi Guarnieri è stato nominato liquidatore della stessa.

(4473)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro falegnami, con sede in Gualdo Tadino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 4 agosto 1955, l'avv. Rodolfo Cirelli è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro falegnami, con sede in Gualdo Tadino, in sostituzione dell'avv. Giovanni Brutti.

(4472)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 25 agosto 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,85	624,80	624,85	624,81	624,77	624,85	624,82	624,90	624,81	624,85
$ Can.	633,40	633,50	633 —	633,25	633,35	633,30	633,20	634 —	633,25	633,40
Fr. Sv. lib.	145,80	145,70	145,75	145,78	145,76	145,78	145,80	145,80	145,78	145,80
Kr. D.	90 —	90 —	90 —	89,90	90,47	90 —	90,20	90 —	89,90	90 —
Kr. N.	87 —	87,10	87 —	87 —	87,48	87,05	86,92	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	121 —	120,50	120,85	120,85	121,25	121,05	121,08	121,15	120,85	120,90
Fol.	164,25	164,50	163,95	164,05	164,19	164,45	164,25	164,50	164,05	164,19
Fr. B.	12,50	12,50	12,50	12,50	12,49	12,52	12,50	12,55	12,50	12,50
Fr. Fr.	178,90	178,50	178,60	178,60	178,90	179 —	178,70	178,80	178,70	178,80
Fr. Sv. acc.	—	143 —	143,30	143,05	142,90	143,25	143,25	143,10	143,05	143,10
Lst.	1739 —	1741 —	1738 —	1738,50	1739,30	1739 —	1737 —	1740 —	1738,50	1739 —
Dm. occ.	148,80	149 —	148,60	148,70	148,70	148,80	148,65	148,90	148,65	148,80

Media dei titoli del 25 agosto 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,90
Id. 3,50 % 1902	59,65
Id. 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,40
Id. 5 % 1936	93,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1955

1 dollaro USA.	624,815
1 dollaro Can.	633,225
1 Fr. Sv. lib.	145,78
1 Kr. Dan.	90,05
1 Kr. Norv.	86,96
1 Kr. Sv.	120,965
1 Fol.	164,15
1 Fr. bel.	12,50
100 Fr. Fr	178,70
1 Fr. Sv. acc.	143,15
1 Lst.	1737,75
1 Marco ger.	148,65

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Antonio Bellarosa fu Giambattista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laurenzana (Potenza).

2. Il sig. Rocco Caffarelli di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Viggiano (Potenza).

3. Il sig. Gaetano De Leo fu Nunzio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino).

4. Il sig. Domenico Santoro fu Apostolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filadelfia (Catanzaro).

5. Il sig. Vincenzo Sprovieri di Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza).

6. Il sig. Ignazio Ruggieri fu Gaetano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vieste (Foggia).

7. Il sig. Michele Lapolla di Giovanni-Graziano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza).

8. Il sig. Gerardo Grimaldi fu Canio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza).

9. Il sig. Giovanni Arnese fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1955

(4406) *Il direttore generale*: FORMENTINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a sei posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di disegnatore aggiunto in prova del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegno rinnovabile di 1a categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legge Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impiegati statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della A.N.A.S.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. »;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 6426/12106 del 25 marzo 1955, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa

Amministrazione a bandire un concorso a sei posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.

Tale concorso sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome, il nome, la paternità e la maternità;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, da parte di coloro che possono usufruire dell'elevazione del limite massimo di età consentito per partecipare al concorso;

d) di essere cittadino italiano;

e) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di una scuola di belle arti o titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero autro-ungarico;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

m) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende, ove sia impiegato statale;

n) l'interessato dovrà inoltre dichiarare di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

o) di aver partecipato o meno a precedenti concorsi per disegnatori dell'A.N.A.S. e in caso affermativo con quale esito.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, mentre quella del segretario comunale, dovrà essere autenticata dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del Comandante del corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, sempre che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato da una pubblica Amministrazione, di cui dovrà, nel caso, indicare nella domanda di ammissione al concorso gli estremi (numero, data del rilascio e amministrazione che lo ha emesso).

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscono il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) del precedente art. 1 del presente bando;

5) essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4) e 5) debbono essere posseduti dal candidato prima del termine utile per la presentazione delle domande;

6) avere compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trenta alla data del presente decreto, tranne che l'aspirante non rivesta alla data del presente bando la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trenta anni è elevato:

I) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto o per gli assimilati, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

II) a trentanove anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

III) a quarantacinque anni:

a) per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati od invalidi per la lotta di liberazione o per servizio;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, e ciò ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

c) nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. ».

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle succitate disposizioni dovranno produrre, quando verrà richiesto, idoneo documento rilasciato dalla competente autorità:

IV) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

V) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

VI) di un periodo di tempo pari a quello intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, per coloro che risultino già colpiti dalle leggi razziali a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusto quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non venga superato il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima i documenti che ritengano necessari a dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, degli orfani dei caduti per servizio, dei decorati al valor militare, dei promossi per

merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 gennaio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202250/mod. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 od. del 3 luglio 1948, dello Stato maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) gli orfani dei caduti per servizio il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) del caduto nella guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dell'Africa Italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

r) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano nel caso di candidato nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile dal Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di una scuola di belle arti o titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sani-

tario del Comune, e legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, e certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto da parte del commissario di leva competente;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto per i coniugati o per i vedovi con prole. I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200 copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte dell'A.N.A.S.

Gli impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia, e non siano in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) ed eventualmente 8) del presente articolo, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o di servizio, gli orfani di guerra o dei caduti in servizio, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 8), del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti dall'A.N.A.S. potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia purchè non siano scaduti di validità ai termini del primo comma del presente articolo.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente bando coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a disegnatore aggiunto in prova per la carriera di gruppo *C* dell'A.N.A.S. senza aver conseguito l'idoneità.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma in calce riportate.

Saranno ammessi agli esami i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un funzionario di grado 6° che la presiederà e da due funzionari di grado 7° in qualità di membri tutti e tre appartenenti al personale tecnico di gruppo *A* dell'A.N.A.S.

Un funzionario dell'Amministrazione dell' A. N. A. S. di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimo-

strato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12°, gruppo C.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 12°, di gruppo C, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti, a norma di legge.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) Lingua italiana (componimento).

2) Aritmetica e geometria elementare piana e solida, nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettive, applicazioni elementari di architettura, disegno di edifici e di opere d'arte.

3) Disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2 e 3 anche le seguenti:

4) Diritti e doveri dell'impiegato.

5) Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

6) Nozioni di statistica.

Roma, addì 7 giugno 1955

Il Ministro ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1955
Registro n. 3, *foglio n.* 117. — DEL GOBBO

(4330)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sessione di esami per titoli professionali marittimi presso la Direzione marittima di Bari

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 282 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Riconosciuta l'opportunità di una sessione di esami, nel mese di novembre del corrente anno, presso la Direzione marittima di Bari, per il conseguimento dei titoli professionali di « aspirante capitano di lungo corso », « aspirante capitano di macchina », « capitano di lungo corso » e « capitano di macchina »;

Decreta:

Articolo unico.

E' indetta per il mese di novembre del corrente anno una sessione di esami presso la Direzione marittima di Bari per il conseguimento dei titoli professionali di « aspirante capitano di lungo corso », « aspirante capitano di macchina », « capitano di lungo corso » e « capitano di macchina ».

Roma, addì 1° agosto 1955

Il Ministro: CASSIANI

(4479)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso a centocinquanta posti d'ingegnere in prova del Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 10 dicembre 1954.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1954, registro n. 41, foglio n. 133, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 23501 del 6 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1955, registro n. 22, foglio n. 8, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso sopradetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione, in seno alla Commissione del prof. Filippo Arredi, gravato da precedenti impegni, con il prof. Francesco Penta, ordinario di geologia applicata nella facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Decreta:

Il prof. Francesco Penta, ordinario di geologia applicata nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per *esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova* del Genio civile, in sostituzione del prof. Filippo Arredi.

Roma, addì 17 giugno 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1955
Registro n. 27 *Lavori pubblici, foglio n.* 10

(4478)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Trieste

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 17 maggio 1955, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Trieste;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Trieste, nell'ordine appresso indicato:

1. Leotti dott. Amelio	punti	99,45	su 132
2. Sabatini dott. Giuseppe	»	99 —	»
3. Tudisco dott. Michele	»	94,50	»
4. Sanna dott. Orazio	»	92,04	»
5. Napoli dott. Renato	»	89 —	»
6. Palladino dott. Saverio	»	83 —	»
7. Boari dott. Mario	»	80 —	»
8. Zito dott. Ludovico	»	76 —	»
9. Fiorentin dott. Antonio	»	71 —	»
10. Davì dott. Guido	»	70,90	»
11. Innocenzi dott. Giulio, ufficiale di complemento	»	70,50	»
12. Madau Diaz dott. Gaetano	»	70,50	»
13. Bortolato dott. Secondo	»	69,63	»
14. Troccoli Bernardino	»	60 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

(4459)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a nove posti di allievi graduati del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, categoria musicanti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° febbraio 1955, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a otto posti di allievi graduati del ruolo servizi dell'Aeronautica militare - categoria musicanti (registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1955, registro n. 15 difesa-Aeronautica, foglio n. 195);

Visto il decreto Ministeriale in data 26 aprile 1955, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso ed è elevato a nove il numero dei posti messi a concorso (registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1955, registro n. 1 difesa-Aeronautica, foglio n. 27);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a nove posti di allievi graduati del ruolo servizi dell'Aeronautica militare categoria musicanti:

Presidente:

Col. A.A.r.n. servizio permanente effettivo Babbi Casimiro.

Membri:

Cap. Maestro dirett. Corpo musicale A.M. Di Miniello Alberto;

Professore Conservatorio Caffarelli Reginaldo.

Segretario senza voto:

Maresciallo 2ª cl. carr. Masiello Giovanni.

A ciascuno dei membri ed al segretario della suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1955

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1955
Registro n. 4 *difesa-Aeronautica, foglio n.* 122. — LUISE

(4477)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Rende noto che il dott. Valente Bruno fu Giovanni Antonio, già nominato con decreto prefettizio n. 19602-3ª del 16 aprile 1955 vincitore della condotta medica di Drapia (concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950), è stato assegnato, per ordine di graduatoria, alla sede di Brognaturo Spadola resasi vacante a seguito della rinuncia del titolare e accettazione da parte del dott. Valente stesso (decreto prefettizio n. 31452-3ª del 6 agosto 1955).

Catanzaro, addì 8 agosto 1955

Il Prefetto.

(4487)

PREFETTURA DI SIENA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 27 maggio 1955, n. 19995, col quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche di Rapolano Terme, Chiusdino e Petroio-Castelmuzio (Trequanda), di cui al concorso bandito con decreto in data 25 febbraio 1953, n. 2310;

Visto che l'ostetrica Piccini Assunta ha rinunciato alla condotta di Chiusdino;

Visto che anche le ostetriche Bartali Rina ed Anselmi Alessandra, classificate in graduatoria, nell'ordine, subito dopo la predetta, hanno rinunciato al conferimento della condotta stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare il posto all'ostetrica Marruganti Dolores, che segue immediatamente in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 26 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni e Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Marruganti Dolores di Angelo è dichiarata vincitrice della condotta di Chiusdino (capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni negli albi della Prefettura e del Comune interessato.

Siena, addì 16 agosto 1955

Il prefetto: BILANCIA

(4490)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 18 maggio 1955, con il quale il dott. Carta Raffaele fu Giuseppe è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Gesturi;

Viste le deliberazioni n. 18 dell'11 maggio 1955, del Consiglio comunale di Gesturi, relativa alla nomina del dott. Carta Raffaele a titolare della predetta condotta, e n. 15 del 7 luglio 1955 che dichiara il predetto dott. Carta Raffaele rinunciatario per non aver assunto servizio entro il termine stabilito;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopra citato, il dott. Guiso Giovanni di Francesco è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Gesturi.

Il sindaco del comune di Gesturi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 6 agosto 1955

Il prefetto: D'AIUTO

(4447)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.